



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo
24050 P.zza Garibaldi 2
P.Iva 00709980163

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 / 2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 PER TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015

L'anno **2023** addì **ventisei** del mese di **Gennaio** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente	Assente
CONTI GIANLUIGI	Sindaco	X	
BOSIS SARA MARIA	Consigliere	X	
SASSI BRUNA	Consigliere		X
ROSSONI DINO	Consigliere	X	
MAGRI CONSUELO	Consigliere	X	
GAMBA BARBARA	Consigliere	X	
RIZZI ANDREA	Consigliere	X	
GALLI GIUSEPPE BATTISTA	Consigliere	X	
CIVERA GIUSEPPE	Consigliere	X	
BELOTTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
VEGINI SAMUELE	Consigliere	X	
PEZZOLI GIANMARIA	Consigliere	X	
OBERTI MICAELA MARIA	Consigliere	X	

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **dott. Pietro San Martino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Gianluigi Conti** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Introduce il punto n. 2 dell'Ordine del giorno l'Assessore al Bilancio Sara Bosis che illustra modalità tecniche - commi da 222 a 229 -

Inoltre fa presente di un refuso nel verbale del Revisore ove la proposta di delibera n.1/2022 è da intendersi proposta n. 1/2023 .

Prende poi la parola il Sindaco che spiega la motivazione della non approvazione dello stralcio delle cartelle esattoriali per equità fiscale.

Il Cons. Pezzoli interviene per avere alcuni chiarimenti sul comma 231 – Definizione Agevolata – al quale dà risposta il Segretario Comunale.

Il Cons. Pezzoli legge il testo della nota che si allega alla presente, come documentazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;

- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;

PRECISATO

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Ghisalba presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio per € 65.140,59 e potenzialmente soggetti all'annullamento parziale per € 25.624,36;

- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

- che ulteriormente la suddetta misura impatterebbe negativamente sull'equità fiscale, solo parzialmente compensabile con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. 197/2022;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

4. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

5. DI PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE della delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. DI DARE NOTIZIA sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Presidente

Dott. Gianluigi Conti

Il Segretario Comunale

dott. Pietro San Martino



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo
24050 P.zza Garibaldi 2
P.Iva 00709980163

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA' – AREA PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA'

Oggetto:

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 PER TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Ghisalba, 18/01/2023

Il Responsabile Area Programmazione e Co
Teresina Graziella Bottoli / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo
24050 P.zza Garibaldi 2
P.Iva 00709980163

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA' – AREA PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA'

Oggetto:

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 PER TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Ghisalba , 18/01/2023

Il Responsabile Area Programmazione e Co
Teresina Graziella Bottoli / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo
24050 P.zza Garibaldi 2
P.Iva 00709980163

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 / 2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 PER TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo Ente.
- E' stata data comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D.Lgs. 267/2000.

Ghisalba , 28/01/2023

L'addetto alla pubblicazione
RICCI PIERA ANGELA / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI GHISALBA

Provincia di BERGAMO

Verbale n. 01 del 16 Gennaio 2023

Parere dell'organo di revisione

PARERE ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 PER TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Dario Colombo

Il sottoscritto, Dott. Dario Colombo, in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Ghisalba, nominato per il periodo 01 Dicembre 2021 - 30 Novembre 2024, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30 Novembre 2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267;

Vista la proposta di deliberazione n. 1/2023 ad oggetto: “ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 PER TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.”

Visti i seguenti articoli:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del

comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

preso atto di quanto sopra;

visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

tutto ciò premesso, esprime il proprio parere favorevole per quanto motivato nella proposta di deliberazione consigliere n. 01/2022.

Ghisalba, (BG), 16 Gennaio 2023

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Dario Colombo



CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.01.2023

Punto n. 2 OdG

Non applicazione misura di stralcio per cartelle esattoriali comma 229, art. 1, L. 197/2022

La Lista Civica per Ghisalba, concordando con la proposta della maggioranza, esprime voto favorevole alla non applicazione delle disposizioni previste dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della Legge 197/2022.

Condivisibile è la motivazione circa la non applicabilità fondata sul mantenimento della *equità fiscale* frequentemente evocata dalla amministrazione Conti ma, a parere della Lista Civica per Ghisalba, non sempre correttamente applicata.

E' il caso, già più volte segnalato anche in questo Consiglio e altrettante volte inascoltato dal sindaco Conti, dei valori attribuiti alle aree edificabili ai fini della applicazione dell'imposta IMU, divenuti di anno in anno sempre più elevati rispetto a quelli correnti di mercato.

Si coglie qui l'occasione per proporre all'amministrazione di ridefinire i valori in essere sulla scorta di quelli risultanti da specifica perizia giurata redatta dal Responsabile dell'Area territorio che certo individuerà valori esattamente corrispondenti a quelli di mercato e pertanto considerabili equi da tutte le componenti politiche di questo Consiglio.

Gianmaria Pezzoli

Micaela Oberti